

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

SUL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026–2028

Il sottoscritto dott. Maurizio Fantaccione, revisore dei conti del Consorzio Sistema Castelli Romani, pervenuta la proposta di deliberazione del CDA del 28 gennaio 2026 n. 9, avente ad oggetto il "Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028", ha proceduto al suo esame al fine di esprimere uno specifico parere.

§1. Premessa

Il termine ordinario di approvazione del PIAO è il 31 gennaio di ciascun anno ed i principali riferimenti normativi sono:

- l'art. 91 D.Lgs. n. 267/2000 recita che "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 prevede che "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";
- l'art. 1, comma 102, della Legge 311/2004 prevede che "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, recita che "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 3 “Semplificazione e flessibilità nel turn over”, comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle già menzionate entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/20201) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal su menzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, ha delineato un nuovo metodo di calcolo delle capacità assunzionali rispetto al sistema previgente (art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni), basato non nella logica sostitutiva del turnover legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020) fornisce precise specificazioni in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni in ordine a:
 - specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell'ultimo anno considerato;
 - individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia;
 - determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.

- *le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;*

CONSIDERATO CHE

- con l'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e con il d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO; in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1 e 4 del d.lgs. 165/2001;
- il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO è stabilito nell'articolo 7, comma 1, del d.m. 132/2022 ed è il 31 gennaio di ogni anno, anche se il PIAO ha valenza triennale;
- il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.1 del 14.01.2026 che evidenzia che per i soli enti locali il termine ultimo per l'adozione del PIAO è fissato al 30.03.2026 a seguito del differimento al 28.02.2026 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 disposto da Ministero dell'Interno del 24.12.2025;

RILEVATO CHE

- i responsabili hanno attestato che non risultano sussistere, nei relativi settori, situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
- gli organi responsabili hanno dato atto che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con esito negativo il PIAO risulta redatto in conformità alle disposizioni normative vigenti, con struttura coerente allo schema ministeriale di cui al D.M. n. 132/2022.
- che il valore soglia del rapporto della Spesa di personale rispetto alle Entrate correnti è indicato in 1.186.958,89

PRESO ATTO CHE

- dalla predetta proposta di deliberazione emerge che il valore medio degli accertamenti delle entrate correnti (tit. 1, 2 e 3) di competenza risulta essere:

Entrate correnti	2022	2023	2024
Titolo 1	-	-	-
Titolo 2	1.634.993	1.626.328	2.217.230
Titolo 3	28.800	96.361	43.321
TOTALE	1.663.793	1.722.689	2.260.551
Totale entrate Triennio	5.647.033		
Media triennio		1.882.344	
FCDE	125.000		
Media Triennale al netto FCDE	1.757.344		
Spesa personale 2024	884.942		
Rapporto spesa Entrate	50%		

- la dotazione organica del Consorzio S.C.R. alla data odierna, espressa in termini numerici e tradizionali, è la seguente

FIGURA PROFESSIONALE	NUMERO
Direttore Generale	1
Categorie C (istruttori amministrativi/ Bibliotecari)	17
Categoria B (aiuto bibliotecario)	1
TOTALE	19

OSSERVATO CHE

- il trattamento economico del personale ha esaminato il fabbisogno di personale valutando la coerenza delle richieste con gli indirizzi contenuti nel Bilancio e nel DUP 2026-2028 e con gli obiettivi strategici dell'Ente, anche in considerazione delle dimissioni programmate per l'anno 2027 e 2028 e delle relative sostituzioni;
- è correttamente individuato l'organo competente all'approvazione (Consiglio di Amministrazione) ed è rispettata la durata triennale con aggiornamento annuale.
- non si rilevano vizi procedurali né carenze formali
- il Consorzio, avendo una dotazione organica inferiore alle 50 unità, ha correttamente applicato le semplificazioni previste dalla normativa, in particolare:
 - l'esclusione della redazione analitica delle sezioni Valore Pubblico e Performance;
 - la conferma della sezione Anticorruzione e Trasparenza nei limiti consentiti dal PNA.
 - tali scelte risultano legittime e coerenti con il quadro normativo.
 - la sezione relativa alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza:
 - individua correttamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
 - richiama in modo puntuale il Piano Nazionale Anticorruzione e gli atti di indirizzo ANAC;
 - prevede misure organizzative, formative e di monitoraggio coerenti con la dimensione dell'Ente.
 - Si rileva che la sezione risulta particolarmente ampia e descrittiva, con richiami normativi estesi; tale impostazione, pur non costituendo irregolarità, potrà essere oggetto di razionalizzazione nei futuri aggiornamenti.
- il Piano descrive in modo chiaro:
 - la struttura organizzativa;
 - la dotazione organica;
 - le modalità di utilizzo del lavoro agile;
 - l'integrazione operativa con enti e organismi partecipati.

- Le previsioni risultano coerenti con le risorse disponibili e non determinano oneri aggiuntivi non programmati a carico del bilancio dell'Ente.
- Il PIAO prevede modalità di monitoraggio degli esiti, seppur in forma sintetica.

RAMMENTATO CHE

- la comunicazione dei contenuti dei piani deve essere effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

ESPRIME

parere favorevole, per quanto di competenza ed in particolare della sottosezione 3.3, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028**" con specifico riferimento alla sottosezione di propria competenza.

Richiama l'obbligo di verifica di permanenza delle condizioni di compatibilità con le disposizioni della normativa vigente e richiamata e, in special modo sulla normativa in materia di personale, riduzione della spesa per il personale e rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio nel momento in cui si deve dare concreta attuazione alla delibera su indicata.

Invita altresì l'Ente ad adempiere all'obbligo di pubblicazione della deliberazione in oggetto sul suo sito istituzionale, all'invio della documentazione al Sico entro 30 giorni dall'adozione e all'invio al Dipartimento specifico del Mef per le necessarie verifiche sui relativi dati.

Letto approvato e sottoscritto il 27.01.2026.

Il Revisore dei Conti
dott. Maurizio Fantaccione

